



**PROVINCIA DI VICENZA**  
**SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE**  
**CORPO POLIZIA PROVINCIALE**

Contrà SS.Apostoli, 18 - 36100 VICENZA Tel. 0444/908346-341 Fax. 0444/908396 - C. Fisc. P. IVA 00496080243

Prot. n.

Vicenza,

**Oggetto: Controllo del Cinghiale mediante abbattimento con l'utilizzo di armi da fuoco e/o arco.  
Allegato A) alla determina dirigenziale n. 1078 del 30.11.2017.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
residente in comune di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

codice cacciatore n. \_\_\_\_\_, in possesso di regolare licenza di caccia n. \_\_\_\_\_ rilasciata da  
\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, in qualità di: *(barrare il quadrato che interessa)*:

- operatore volontario, tesserino n. \_\_\_\_\_, iscritto nell'apposito elenco degli abilitati al controllo del cinghiale in Provincia di Vicenza.
- operatore abilitato alla caccia di selezione con l'arco.
- proprietario/conduuttore agricolo del/dei fondo/i situato/i in comune di \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_.
- altro soggetto previsto dall'art. 19 della L.n. 157/92 (specificare) \_\_\_\_\_.

**DICHIARA**

- di essere disponibile a coadiuvare volontariamente l'attività di controllo della popolazione del cinghiale con l'uso di armi da fuoco/arco in provincia di Vicenza;
- di aver preso visione e di attenersi alle disposizioni relative al controllo del cinghiale riportate in calce al presente modulo e di quelle contenute nel Piano Regionale di controllo del cinghiale di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1155 del 19.07.2017;
- di sollevare l'Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità in caso di danni a cose ed a persone a causa dell'attività svolta;
- di non richiedere alcun tipo di remunerazione monetaria o contributo spese per detta attività.

**Consenso ai sensi del Decreto legislativo 196/2003**

In esecuzione dell'art. 23 del Decreto legislativo 196/2003 "Consenso al trattamento dei dati personali" si fornisce il consenso al trattamento dei dati da parte della Provincia di Vicenza al fine di ottemperare agli obblighi previsti.

IL COADIUTORE

\_\_\_\_\_

Vista la disponibilità dichiarata e verificati i requisiti soggettivi richiesti dal Piano Regionale e dalla normativa vigente si dà benestare al sig. \_\_\_\_\_ a svolgere l'attività di abbattimento/cattura dei cinghiali

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

\_\_\_\_\_

**Disposizioni sul prelievo del cinghiale in Provincia di Vicenza mediante abbattimento con armi da fuoco e/o con l'arco con riferimento alla determina dirigenziale n. 1078 del 30.11.2017 e della D.G.R. n.1155 del 19.07.2017.**

Tutti gli operatori-coadiutori che hanno richiesto ed ottenuto il benestare per effettuare l'attività di controllo del cinghiale mediante abbattimento diretto svolgono la loro opera in stretta collaborazione e col coordinamento della Polizia Provinciale e degli incaricati delle strutture locali di gestione venatoria di cui sono soci.

I coadiutori sono tenuti a collaborare anche alle attività di monitoraggio, alle ricerche promosse per verificare lo stato sanitario della popolazione di cinghiale, agli interventi di ripristino delle aree danneggiate ed all'eventuale predisposizione di difese passive, all'allestimento di postazioni ed alla collocazione di chiusini.

I coadiutori autorizzati operano di norma nell'ambito delle strutture di gestione venatoria di cui sono soci, fatta salva la possibilità di impiego in ambiti diversi nel caso vi fosse la necessità.

Per l'effettuazione delle uscite devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- l'operatore deve avere con se la licenza di caccia in corso di validità con relativo pagamento delle tasse di concessione, assicurazione in corso per danni e infortuni derivanti dall'attività svolta, copia del documento di autorizzazione di cui al presente allegato.

- l'uscita viene di norma effettuata in due operatori per motivi di sicurezza e di opportunità per gestire eventuali abbattimenti; si può derogare qualora siano attive contemporaneamente più postazioni nella zona e sia possibile comunicare tra gli operatori. Possono essere presenti anche aiutanti, purchè maggiorenni.

- l'uscita deve essere preventivamente comunicata, entro le ore 13 del giorno di effettuazione, alla Polizia Provinciale mediante mail all'indirizzo di posta elettronica [cinghiali@provincia.vicenza.it](mailto:cinghiali@provincia.vicenza.it) ( o altro mezzo che sarà indicato) ed alla struttura di gestione venatoria di riferimento, secondo le istruzioni che saranno impartite.

- la comunicazione di uscita deve contenere l'indicazione dei nomi degli operatori con relativo codice cacciatore, la località, il tipo di postazione utilizzata (altana, postazione mobile o temporanea....) con indicazione del numero identificativo se autorizzata, o delle coordinate ottenute con GPS, l'orario indicativo di inizio.

Una unica comunicazione può essere effettuata anche per periodi superiori al giorno.

- possono essere utilizzate solamente le armi a canna rigata consentite per la caccia di calibro adeguato, eventualmente munite di ottica e/o visore notturno, caricate con munizionamento atossico.

- nel tragitto di andata e ritorno dalla postazione l'operatore deve tenere l'arma scarica e nella custodia ed indossare l'apposito giubbino; il giubbino ad alta visibilità deve essere indossato anche durante le operazioni di recupero o ricerca di animali feriti.

- per lo sparo devono essere rispettate le distanze e le norme di sicurezza previste dalla normativa statale e dalle disposizioni del Piano Regionale.

- in caso di sparo con ferimento che non consentano l'immediato recupero del selvatico deve essere fatto intervenire un cane da traccia appositamente addestrato, dando comunicazione alla Polizia Provinciale.

- nel caso di sparo con o senza abbattimento deve essere compilata l'apposita scheda di rientro predisposta dal Servizio Polizia Provinciale. Gli abbattimenti vanno segnalati quanto prima.

I capi abbattuti da destinare al consumo devono essere conferiti ad un centro di lavorazione autorizzato per le verifiche veterinarie sulla commestibilità.

I capi conferiti sono nella disponibilità della struttura locale di gestione venatoria che decide l'assegnazione o la vendita secondo la regolamentazione interna adottata.

Le attività di abbattimento diretto da parte dei coadiutori autorizzati è consentita tutto l'arco dell'anno, senza limitazioni di orario e di capi da prelevare.

La pasturazione è consentita nei termini previsti dall'art. 7 c.2 della L. n. 221/2015 e dal parere ISPRA prot. n. 11687 del 16.02.2016 ed ha come unica finalità di favorire l'avvicinamento dei cinghiali al punto di sparo. In linea di principio non deve avere effetti sull'incremento della specie per cui è consentito l'uso di quantitativi limitati di alimenti (massimo Kg. 1/giorno di granella di mais o similari), di origine naturale. La pasturazione può essere effettuata unicamente nei pressi delle postazioni che sono in attività, di norma deve essere limitata all'interno o ai limiti delle zone boscate. Per non favorire i danneggiamenti, è vietata nelle aree pascolive di malga e nelle aree con presenza di colture in atto, salvo autorizzazione puntuale concordata con la Polizia Provinciale ed i conduttori agricoli.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rimanda al Piano Regionale approvato con DGR n. 1155 del 19.07.2017 e dalla determina dirigenziale n. 1281 del 27.11.2017

Ogni violazione alle norme regolamentari e comportamentali relative all'attività di controllo del cinghiale, nonché gravi o ripetute violazioni alla normativa venatoria, verranno valutate ai fini dell'adozione di provvedimenti disciplinari di sospensione o esclusione dall'attività specifica.